

**MODIFICHE AL TRATTAMENTO INCENTIVANTE PER LE FORNITURE DI
ENERGIA ELETTRICA DESTINATE ALLE PRODUZIONI E LAVORAZIONI DI
ALLUMINIO, PIOMBO, ARGENTO E ZINCO SITUATE IN TERRITORI INSULARI
(ARTICOLO 73 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30 GENNAIO 2004, N. 5, IN MATERIA DI REGIMI
TARIFFARI SPECIALI)**

Documento per la consultazione

05 luglio 2004

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2004 (di seguito: decreto 6 febbraio 2004), con particolare riferimento ai profili comunitari della sua attuazione e sottopone a consultazione alcune misure modificative ed integrative dell'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5 (di seguito: Testo integrato), in materia di disciplina dei regimi tariffari speciali.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 19/07/04

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Area elettricità – Servizio legislativo e Legale
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel 0265565311
fax 0265565222 – 0265565266
e-mail: **a_e@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

1	SINTESI DEI CONTENUTI E DELLE PROPOSTE.....	4
2	L'ATTUAZIONE DEL DECRETO 6 FEBBRAIO 2004.....	6
3	L'ATTUALE DISCIPLINA DEI REGIMI TARIFFARI SPECIALI.....	7
4	MODIFICA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI REGIMI TARIFFARI SPECIALI.....	9
5	MODIFICA DEL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE COMPENSATIVA.....	10
6	INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI MINIMIZZAZIONE DELL'ONERE PER FINANZIARE I REGIMI TARIFFARI SPECIALI.....	11

1 Sintesi dei contenuti e delle proposte

- 1.1 Il decreto 6 febbraio 2004 è stato emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito in legge 28 ottobre 2002, n. 238, ed integra il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, secondo cui l'Autorità provvede a "definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza".
- 1.2 L'articolo 1 del decreto 6 febbraio 2004 prevede che l'Autorità estenda il regime tariffario agevolato di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995) "alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 6 febbraio 2004 situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas". Tale trattamento "termina con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il 30 giugno 2007".
- 1.3 La *ratio* dell'estensione dell'anzidetta agevolazione tariffaria è esplicitata nella parte motiva del decreto 6 febbraio 2004, ove si rileva che i clienti finali situati in territori insulari possono non trarre benefici dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, e che ciò risulta particolarmente penalizzante nei confronti delle imprese "caratterizzate da produzioni ad alta intensità energetica che debbono confrontarsi sui mercati internazionali", individuate nelle imprese "attive nella produzione e lavorazione di alluminio, piombo, argento e zinco, con consumi superiori allo 0,1 GWh per anno".
- 1.4 Il presente documento per la consultazione fornisce chiarimenti, in relazione ai profili di rilevanza comunitaria, del decreto 6 febbraio 2004. Il decreto 6 febbraio 2004, in quanto configurabile come aiuto di Stato, è stato infatti notificato alla Commissione europea – Direzione generale Concorrenza e, in osservanza del cd. obbligo di *standstill*, non ne può essere data esecuzione fino alla positiva verifica comunitaria. In questa ipotesi, le agevolazioni tariffarie previste dal decreto 6 febbraio 2004 saranno riconosciute agli aventi diritto con effetto retroattivo, a partire dall'entrata in vigore dello stesso decreto.
- 1.5 Allo stesso tempo, al fine di rendere pienamente operative, senza dilazioni rispetto alla data della suddetta verifica, le predette agevolazioni tariffarie, con il presente documento si sottopongono a consultazione alcune misure modificative ed integrative dell'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5 (di seguito: Testo integrato), anche in relazione ai mutamenti della normativa indotti dalla direttiva UE 2003/54/CE, fra i quali, in particolare, le funzioni dei distributori, nonché l'estensione del mercato libero.
- 1.6 Tali misure devono prendere in considerazione l'opportunità:
 - a) di mantenere o meno la gestione amministrativa del meccanismo della componente compensativa in capo all'impresa distributrice locale e più in particolare di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali;

- b) di modificare le modalità di aggiornamento della componente compensativa in relazione alla variazione dei costi di produzione dell'energia elettrica, attualmente legate all'andamento del parametro C_t , in conseguenza dell'avvio del sistema delle offerte;
- c) di introdurre meccanismi espliciti tesi a garantire la minimizzazione del costo di approvvigionamento del soggetto agevolato così da minimizzare l'onere a carico della generalità dell'utenza per finanziare i regimi tariffari speciali;
- d) di affidare all'Acquirente Unico dell'organizzazione e della gestione di procedure concorsuali per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica ai soggetti beneficiari dei regimi tariffari speciali.

2 L'attuazione del decreto 6 febbraio 2004.

- 2.1 L'articolo 87 del Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato) disciplina gli aiuti di Stato. Il decreto 6 febbraio 2004 contiene misure che potrebbero essere qualificate aiuti di Stato e ricondotte a tipologie non compatibili.
- 2.2 L'articolo 88 del Trattato prevede che gli Stati notificano alla Commissione, in tempo utile perché questa presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato (cd. obblighi di notifica) e non diano esecuzione ai progetti prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (cd. obbligo di *standstill*). L'articolo 4, comma 5, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/99, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: il Regolamento), dispone che la Commissione europea deve decidere in merito alla compatibilità dell'aiuto con le norme del mercato comune "entro due mesi dalla ricezione della notifica completa del progetto di aiuto da parte dello Stato". Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica completa. La notifica è ritenuta completa "se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni". Alla scadenza dei due mesi, la Commissione può decidere che:
- la misura notificata non costituisce aiuto di Stato;
 - la misura notificata è compatibile con il mercato comune;
 - sia necessario avviare un procedimento di indagine formale.
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Regolamento, se la Commissione non provvede ad adottare una decisione nel termine di due mesi, si ritiene che l'aiuto sia autorizzato.
- 2.3 Allo stato risulta che la Commissione europea – Direzione generale Concorrenza, alla quale il decreto 6 febbraio 2004 era stato in precedenza notificato, abbia richiesto informazioni supplementari in ordine al medesimo decreto con nota pervenuta alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 23 marzo 2004 (di seguito: nota 23 marzo 2004). Tali informazioni riguardano, tra l'altro:
- "la descrizione dettagliata della misura";
 - "i dati relativi all'attuale capacità di produzione di energia elettrica in Sardegna, alla percentuale di utilizzazione e alle previsioni sulla capacità di produzione e sulla sua utilizzazione a venire";
 - "il confronto tra le tariffe che si intendono applicare (...) ed il costo marginale medio di produzione dell'energia elettrica";
 - "tutti gli elementi che permettano di valutare la misura alla luce degli articoli 87 e 88 del Trattato".

La medesima nota specifica che le predette informazioni dovranno pervenire alla Commissione entro il termine di venti giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione. Come si evince dalla nota del Ministero delle attività produttive all'Autorità prot. n. 252840 del 29 aprile 2004, prot. Autorità n. 11118 del 30 aprile 2004 (di seguito: nota 29 aprile 2004), tale termine è stato prorogato di venti giorni.

- 2.4 Con la stessa nota 29 aprile 2004, il Ministero delle attività produttive ha informato l'Autorità che "al momento le amministrazioni interessate stanno predisponendo le informazioni richieste dalla Commissione europea, in modo da poter rispondere nei tempi previsti" e ha comunicato l'elenco delle imprese interessate dall'estensione del trattamento

agevolato, con riferimento agli impianti localizzati in territori insulari esistenti all'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004. Tale elenco comprende le società:

- a) Alcoa Trasformazioni Srl, con sede legale in zona industriale Portovesme – 09010 Portoscuso (CA), che di detto trattamento già usufruisce;
- b) Portovesme Spa, con sede legale in piazzale Caduti della Montagnola, 72 – 00142 Roma;
- c) ILA – Industrie Lavorazione Alluminio Spa, con sede legale in via della Valle, 46/B – 20048 Carate Brianza (MI);
- d) Eurallumina Spa, 09010 Portoscuso (CA).

- 2.5 L'Autorità rileva che, qualora le informazioni supplementari richieste pervengano alla Commissione – Direzione generale concorrenza entro quaranta giorni lavorativi dal 23 marzo 2004 (e quindi entro il 19 maggio 2004) e la Commissione a quella data le ritenga complete, il termine di due mesi di cui all'articolo 4, comma 5, del Regolamento, scadrebbe il 20 luglio 2004.
- 2.6 In caso di positiva verifica da parte della Commissione, gli effetti del decreto 6 febbraio 2004, sospesi in osservanza dell'obbligo di *standstill*, si dispiegheranno con effetto retroattivo. Il riconoscimento del diritto, posto in capo ai soggetti di cui al punto 2.4, a beneficiare delle agevolazioni tariffarie in parola a far data dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, rende opportuno delineare sin d'ora le misure attuative del medesimo decreto.
- 2.7 L'Autorità ha affidato, con deliberazione 5 luglio 2004, n. 110/04, alla Cassa il compito di acquisire, per la definizione delle misure tariffarie necessarie (nell'ipotesi di positiva verifica del decreto 6 febbraio 2004 da parte della Commissione europea) gli elementi utili ai fini della quantificazione dell'onere complessivo derivante dall'estensione delle agevolazioni previste dal decreto 19 dicembre 1995 ai soggetti sopra menzionati.

3 L'attuale disciplina dei regimi tariffari speciali.

- 3.1 Il decreto 19 dicembre 1995 ha riconosciuto alle forniture di energia elettrica destinate alle produzioni di alluminio primario un regime tariffario agevolato (basato su una logica di progressivo riassorbimento tragguardato al 31 dicembre 2005) che si sostanzia nell'applicazione di una tariffa multioraria identica a quella prevista per la generalità delle utenze ad alta tensione dalla tabella A-6 allegata al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 14 dicembre 1993, n. 15/93, in sostituzione di quella della tabella A-9 allegata al medesimo provvedimento, abolita a partire dal 1 gennaio 1996, e in un livello agevolato dei sovrapprezzi pari a quello di cui al provvedimento Cip 24 luglio 1992 n. 13/92 e successive modificazioni.
- 3.2 Il decreto 19 dicembre 1995 prevede altresì che alle predette tariffe e sovrapprezzi siano applicate le stesse variazioni in aumento, con la medesima decorrenza, previste dalla normativa vigente per le forniture a regime ordinario, e che le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi non vengano applicate fino a che non sia raggiunto il trattamento previsto per le forniture a regime ordinario.
- 3.3 L'Autorità ha dato attuazione al decreto 19 dicembre 1995 con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99), successivamente abrogata, con l'articolo 56 dell'Allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, anch'esso

abrogato, e da ultimo con l'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato).

- 3.4 Invero, l'articolo 73 del Testo integrato detta una *disciplina generale* dei regimi tariffari speciali, applicabile agli utenti finali a cui "alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali". Tra questi regimi rientra anche quello a favore della produzione di alluminio primario, previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 1995.
- 3.5 Il comma 73.2 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale avente diritto al regime tariffario speciale, l'impresa distributrice applichi una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:
- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per tali clienti dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.
- Gli addebiti di cui al comma 73.2, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
- a) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di distribuzione e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, misura e vendita;
 - b) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1, e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, misura e vendita.
- 3.6 Il comma 73.4 del Testo integrato prevede che, ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, gli addebiti di cui alla lettera a) del comma 73.2 vengano determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.
- 3.7 Il comma 73.5 del Testo integrato prevede che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.2, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro *Ct* nello stesso bimestre. In specifica attuazione del decreto 19 dicembre 1995, il comma 73.5 del Testo integrato prevede che "nel caso di forniture in alta e altissima tensione per la produzione di alluminio primario (...), l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale del parametro *Ct* sia risultata positiva".
- 3.8 Il comma 73.6 del Testo integrato prevede che, oltre a quanto previsto al comma 73.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accrediti al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

- 3.9 Il comma 73.7 del Testo integrato prevede infine, per quanto rileva in questa sede, che “l’ esercente riconosca, ad un cliente finale, la componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.2 anche nel caso in cui tale cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo”.
- 3.10 In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che il regime tariffario agevolato di cui all’ articolo 73 del Testo integrato, pur disciplinato con riferimento al posizionamento sul mercato vincolato dell’ avente diritto, tiene in considerazione l’ eventualità che questi si approvvigioni di energia elettrica sul mercato libero.
- 3.11 Attualmente, il regime agevolato in oggetto costituisce un onere generale afferente il sistema elettrico, incluso nell’ elenco tassativo di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 17 aprile 2003, n. 83. Di conseguenza, la copertura della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa praticata dall’ esercente viene posta a carico della collettività attraverso una apposita componente tariffaria parafiscale, denominata componente A4, ai sensi del comma 52.2, lettera c, del Testo integrato. L’ Autorità sin d’ ora rileva che le misure da introdurre dovranno rispondere al generale criterio della limitazione dell’ onere gravante sul sistema elettrico.

4 Modifica della gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali

- 4.1 L’ articolo 73 del Testo integrato definisce i meccanismi tariffari mediante i quali è data attuazione a previsioni di legge o direttive governative che dispongono condizioni tariffarie agevolate per l’ erogazione del servizio elettrico, per specifiche categorie di utilizzatori (regimi tariffari speciali). Come già indicato in precedenza, la formulazione di tale articolo ricalca la norma originariamente introdotta dall’ Autorità con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, in sede di riforma del sistema tariffario del settore elettrico.
- 4.2 In particolare, la vigente normativa prevede che l’ agevolazione tariffaria goduta dai soggetti beneficiari dei regimi tariffari speciali (di seguito: i soggetti beneficiari) sia esplicitata in una specifica *componente compensativa*. Tale componente compensativa rappresenta la differenza tra il costo sostenuto dal soggetto beneficiario per ottenere il servizio elettrico e il costo agevolato, definito dal provvedimento che istituisce il regime tariffario speciale.
- 4.3 La gestione amministrativa e l’ erogazione della componente compensativa è affidata al distributore locale alla cui rete è connesso il soggetto beneficiario. Più precisamente, l’ impresa distributrice determina e aggiorna la componente compensativa secondo la vigente normativa e provvede ad erogarla al soggetto beneficiario. Ai sensi dell’ articolo 62 del Testo integrato, la medesima impresa distributrice compensa quanto erogato a titolo di componente compensativa trattenendo in tutto o in parte il gettito derivante dall’ applicazione ai clienti finali della componente tariffaria A4. Nel caso di insufficienza di tale gettito, la Cassa procede a versare al distributore la differenza.
- 4.4 Il medesimo articolo 73 del Testo integrato, al comma 73.7, dispone infine che il riconoscimento della componente compensativa avvenga anche nel caso in cui il soggetto beneficiario acquisisca la qualifica di cliente idoneo.
- 4.5 La gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, oggi assegnata alle imprese distributrici locali, è destinata ad assumere una crescente complessità e problematicità con il crescere del numero di soggetti beneficiari e con la previsione dell’ obbligo per gli stessi di approvvigionarsi sul mercato libero.
- 4.6 La determinazione della componente compensativa per un soggetto beneficiario che si approvvigiona sul mercato libero richiede, infatti, che il distributore acquisisca il dettaglio

dei costi di approvvigionamento sul mercato libero sostenuti da tale soggetto beneficiario e, sulla base di questi, determini la componente compensativa dovuta.

- 4.7 Questo tipo di attività pone due ordini di problemi:
- a) l'impresa distributrice si troverebbe a gestire informazioni caratterizzate da esigenze di riservatezza commerciale quali i prezzi pagati sul mercato libero dal soggetto beneficiario;
 - b) l'impresa distributrice non avrebbe strumenti per verificare la correttezza e veridicità delle informazioni circa i costi di approvvigionamento messi a disposizione da parte del soggetto beneficiario.
- 4.8 Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorità intende valutare l'opportunità di porre in capo alla Cassa la responsabilità di calcolare la componente tariffaria compensativa dovuta ai soggetti beneficiari, tenuto conto dei costi di approvvigionamento da questi sostenuti sul mercato libero. Alla stessa Cassa verrebbero inoltre affidati compiti di controllo circa la veridicità delle informazioni di costo fornite dal soggetto beneficiario.
- 4.9 La Cassa, una volta determinato l'importo della componente compensativa dovuta al soggetto beneficiario, lo comunicherà all'impresa distributrice locale affinché questa proceda ad erogare quanto dovuto.

5 Modifica del meccanismo di aggiornamento della componente compensativa

- 5.1 Il comma 73.5 del Testo integrato, ai fini dell'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa, fa riferimento alla variazione percentuale fatta segnare in ciascun trimestre dal parametro Ct , vale a dire il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali.
- 5.2 Il riferimento al parametro Ct , che fino alla fine di marzo del corrente anno è stato utilizzato per l'aggiornamento trimestrale della tariffa dei clienti del mercato vincolato divenendo, quindi, indirettamente, anche il riferimento per la fissazione dei prezzi sul mercato libero, con l'avvio del sistema delle offerte e l'entrata in operatività dell'Acquirente Unico, perde parte della sua significatività quale indicatore dell'andamento del costo di generazione sostenuto dai clienti del servizio elettrico.
- 5.3 Con l'avvio del sistema delle offerte e l'entrata in operatività dell'Acquirente Unico, l'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle tariffe elettriche per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato prende a riferimento i costi di approvvigionamento dell'Acquirente Unico. L'aggiornamento trimestrale, pertanto, non riguarda più soltanto la quota parte dei costi di generazione legata all'andamento dei costi dei combustibili (costi variabili), bensì l'intero costo di approvvigionamento.
- 5.4 Peraltro, occorre rilevare che l'andamento del parametro Ct continua ad influenzare, almeno indirettamente, il prezzo finale dell'energia elettrica:
- a) attraverso i contratti di approvvigionamento e differenziali stipulati dall'Acquirente Unico indicizzati al parametro Ct ;
 - b) rientrando nel meccanismo di determinazione delle condizioni economiche per l'assegnazione, da parte del Gestore della rete, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 29 gennaio 2004.

- 5.5 Infine, si può ragionevolmente ritenere che i prezzi che si formano sul libero mercato, siano correlati con l'andamento del costo dei combustibili fossili utilizzati per produrre energia elettrica nel nostro Paese, sintetizzato, appunto, dal parametro *C_t*.
- 5.6 Alla luce di tali considerazioni, per il corrente anno e per il 2005, l'Autorità intende valutare l'opportunità di continuare ad utilizzare il *C_t* come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa. Nel corso del 2005 verrà valutata l'opportunità di utilizzare un diverso riferimento, anche alla luce dell'evoluzione delle caratteristiche del portafoglio di approvvigionamento dell'Acquirente Unico.

Spunti per la consultazione

- S.1 Si concorda con l'ipotesi di mantenere il *C_t* come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa?
- S.2 Nel caso in cui non si concordasse con l'ipotesi del punto S.1, quale riferimento si propone di adottare?

6 Introduzione di un meccanismo di minimizzazione dell'onere per finanziare i regimi tariffari speciali

- 6.1 L'Autorità ritiene fondamentale minimizzare il costo sostenuto dalla collettività per il finanziamento dei regimi tariffari speciali, anche in considerazione del crescente numero di utenti che ne beneficiano. A tal fine, l'Autorità ritiene che i soggetti beneficiari dei regimi tariffari speciali debbano posizionarsi nel mercato libero.
- 6.2 Il posizionamento sul mercato libero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni dei regimi tariffari speciali porta alla luce problematiche applicative in relazione all'erogazione della componente compensativa, che l'Autorità intende superare introducendo nuovi meccanismi.
- 6.3 Le problematiche connesse con l'approvvigionamento sul mercato libero da parte dei soggetti beneficiari di condizioni tariffarie agevolate riguardano fondamentalmente:
- a) la potenziale mancanza di incentivi per il soggetto beneficiario a minimizzare il costo di approvvigionamento in assenza di vantaggi diretti discendenti da tale azione;
 - b) la difficoltà a definire *ex ante* regole oggettive rispetto alle quali verificare se il soggetto beneficiario abbia o meno contrattato al meglio la propria fornitura sul mercato libero;
 - c) la necessità di garantire che il costo sostenuto dalla generalità dell'utenza per finanziare i regimi tariffari speciali sia, in ogni caso, non superiore al costo da coprire nel caso in cui i soggetti beneficiari si rifornissero sul mercato vincolato.
- 6.4 L'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche applicabili ai soggetti beneficiari di regimi tariffari speciali ai fini dell'approvvigionamento dell'energia elettrica. In particolare sembra opportuno prevedere che qualora il soggetto beneficiario del regime tariffario speciale non intenda attivarsi direttamente per l'individuazione di un fornitore sul mercato libero, o qualora le sue esigenze di fornitura non riscontrino offerte compatibili con quanto previsto al paragrafo 6.3 lettera c) da parte degli operatori del

mercato libero, l'Autorità provveda ad attivare meccanismi di aggregazione della domanda e di selezione di tipo competitivo del fornitore per il soggetto beneficiario.

- 6.5 In particolare, ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 6.4, l'Autorità intende valutare la possibilità di assegnare ad un soggetto terzo l'incarico di organizzare, nel rispetto delle direttive fornite dall'Autorità, procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali. Al fine di garantire il corretto svolgimento di tali procedure concorsuali e conseguentemente, al fine di minimizzare il costo della fornitura e l'onere per la collettività, appare cruciale la scelta del soggetto cui affidare la gestione della procedura concorsuale. Caratteristiche irrinunciabili di tale soggetto si ritiene debbano essere la competenza e l'indipendenza rispetto alle parti coinvolte. L'Autorità ritiene che queste caratteristiche possano essere riscontrate nella società Acquirente Unico Spa.
- 6.6 Al fine di garantire la minimizzazione del costo delle forniture derivanti dalle suddette procedure concorsuali il soggetto incaricato dell'organizzazione delle stesse potrà provvedere ad aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali oggetto delle procedure concorsuali.
- 6.7 I soggetti beneficiari dei regimi tariffari speciali che si attivino direttamente per l'individuazione di un fornitore sul mercato libero dovranno comunicare a Cassa i costi sostenuti. La Cassa nell'espletamento delle sue funzioni di verifica della veridicità del prezzo di aggiudicazione e del calcolo della componente compensativa di cui al paragrafo 4.8 utilizzerà come riferimento il prezzo di aggiudicazione indicato dall'Acquirente Unico e derivante dalle procedure concorsuali espletate per i soggetti che non si sono attivati direttamente sul mercato libero.
- 6.8 Considerate le finalità da cui deriva la proposta di porre in capo ai beneficiari dei regimi tariffari speciali l'obbligo di esercitare la propria qualifica di cliente idoneo e che da tale obbligo non deriverebbe loro alcun danno appare evidente come il costo della fornitura di energia elettrica sul mercato libero da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni dei regimi tariffari speciali debba essere, in ogni caso, inferiore a quello riscontrabile a parità di condizioni di fornitura sul mercato vincolato.

Spunti per la consultazione

- S.3 Si concorda con l'ipotesi di prevedere procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che abbiano esercitato la propria qualifica di cliente idoneo e che rinuncino ad attivarsi direttamente per individuare un fornitore sul mercato libero?
- S.4 Si concorda con l'ipotesi di affidare la gestione delle procedure concorsuali all'Acquirente unico? In alternativa a quale soggetto si propone di affidare tali compiti?